

Individuazione del giudice competente a revocare l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato

Tribunale di Verona, 8 aprile 2016. Giudice Vaccari.

Provvedimento di revocare del patrocinio a spese dello stato ammesso per la fase di primo grado – Competenza del giudice di appello – Sussiste

Ai sensi dell'art. 136, comma 1, d.P.R. 115/2002 il giudice competente alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in via provvisoria dal consiglio dell'ordine è quello "che procede" nel momento in cui si realizzi una delle ipotesi che giustificano tale provvedimento, compresa quella dell'accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni per l'ammissione al beneficio, cosicché può trattarsi anche del giudice di appello rispetto alla ammissione relativa al primo grado di giudizio.

(Massima a cura di Massimo Vaccari – Riproduzione riservata)

N.9995 /2015 R.G.A.C.C.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Sezione III Civile

Il Giudice

Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Letta l'istanza di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di G. S., provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Verona in data 20.10.2014, avanzata, in data 25 gennaio 2016, ai sensi dell'art. 136, comma 2, d.P.R. 115/2002, dall'Agenzia delle Entrate di Verona;

letta la memoria difensiva depositata dal difensore della parte;

rilevato che, in via preliminare deve essere esaminata la questione, posta dal difensore della parte, della possibilità di questo giudice di adottare il provvedimento richiesto atteso che il succitato provvedimento del consiglio dell'ordine riguarda il primo grado di giudizio mentre in questa fase (appello) lo S. non ha avanzato istanza di ammissione a tale beneficio;

che sul punto deve osservarsi come l'art. 136, comma 1, d.P.R. 115/2002 individui il giudice competente alla revoca del beneficio in quello "che procede" nel momento in cui si realizzi una delle ipotesi che giustificano

tale provvedimento, compresa quella dell'accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni per l'ammissione al beneficio; che pertanto può trattarsi anche del giudice di appello rispetto alla ammissione relativa al primo grado di giudizio;

che del resto in caso di impugnazione il giudice di primo grado non dispone più del fascicolo, che viene acquisito al fascicolo della impugnazione;

che tutto ciò chiarito in via preliminare la richiesta merita di essere accolta atteso che pacificamente il reddito percepito dalla persona che convive con lo S., tale Campagnucci Giorgia, negli anni 2013 e 2014 è stato ampiamente superiore al limite di legge;

che l'istante ha contestato la qualità di proprio convivente della predetta, assumendo si tratti di una sua coinquilina senza comprovare tale circostanza;

P.Q.M

Revoca il provvedimento di ammissione di S. G. al patrocinio a spese dello Stato, adottato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Verona in data 20 ottobre 2014.

Verona 08/04/2016
Il Giudice